

Consiglio regionale del Lazio

CONTRATTO DI PROROGA DELL'INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LE ESIGENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MARIO ABBRUZZESE, ALL'ING. ENZO ALTABELLI.

PREMESSO CHE:

- L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione 19 ottobre 2010 n. 117, ha conferito all'ing. Enzo Altobelli l'incarico di prestazione d'opera intellettuale per le esigenze del Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e dell'allegato E del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale di seguito denominato Regolamento;
- In data 28 dicembre 2011, conformemente alla deliberazione n. 117/2010, è stato stipulato, tra il Consiglio regionale del Lazio e l'ing. Enzo Altobelli il contratto di prestazione d'opera intellettuale, registro n. 01/2011;
- L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione 21 febbraio 2012 n. 15, ha prorogato all'ing. Enzo Altobelli l'incarico di prestazione d'opera intellettuale per le esigenze del Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'allegato E del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Regolamento;
- Il Segretario generale Nazzareno Cecinelli ha elaborato e trasmesso con nota prot. n. 003614 del 29 febbraio 2012, all'ing. Enzo Altobelli, la proposta di incarico;
- l'ing. Enzo Altobelli ha accettato l'incarico, con nota acquisita agli atti con prot. 03790 del 1 marzo 2012;

TANTO PREMESSO

TRA

Il Segretario generale Nazzareno Cecinelli nato a Cori prov. Latina, il 28 marzo 1945, domiciliato per la carica in Roma, Via della Pisana n. 1301, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio - Cod. fisc. 80143490581

E



l'ing. Enzo Altobelli, nato a Isola del Liri (FR) il 08 febbraio 1976, residente in Via Pitagora n.2, c.a.p. 03036, Isola del Liri, prov. FR, Cod. fisc. LTBNZE76B08E340R, P. I. 02397640604

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Costituzione rapporto)

1. E' prorogato l'incarico di prestazione d'opera intellettuale, per le motivazioni di cui in premessa, per le esigenze del Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'allegato E del Regolamento, all'ing. Enzo Altobelli.

Art. 2

(Durata dell'incarico)

1. L'incarico di cui all'articolo 1 ha la durata di un anno;

Art. 3

(Oggetto)

1. L'oggetto della prestazione d'opera intellettuale consiste nell'analisi e nello studio delle diverse tematiche e problematiche legate alla materia della salute e sicurezza nel lavoro così come disciplinato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche.

Art. 4

(Obiettivi)

1. L'obiettivo di massima dell'incarico consiste nella realizzazione di uno studio, fornendo un supporto al Presidente del Consiglio regionale nella sua qualità di componente dell'Ufficio di presidenza sulla materia in oggetto, finalizzato ad indicare innovazioni utili per la diffusione della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Lo studio dovrà, altresì, prendere in considerazione tutte le attività ed iniziative che concorrono ad un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro e promuovere un vero e proprio cambiamento culturale in cui il cittadino, dipendente e datore, sia parte attiva di un collettivo processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

Art. 5

(Modalità di svolgimento)

1. L'ing. Enzo Altobelli espletterà l'incarico attraverso il supporto diretto al Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese.

Art. 6

(Obbligo di fedeltà)

1. E' fatto divieto di assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto.

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Di quantificare l'entità del compenso in euro quindicimila/00 (15.000,00) da erogarsi in ratei trimestrali posticipati, previa presentazione di idonea documentazione ai fini fiscali.

2. Per la corresponsione dei ratei di cui al comma 1, il Presidente Mario Abbruzzese dovrà attestare il puntuale espletamento dell'incarico da parte dell'ing. Enzo Altobelli.

Art. 8

(Risoluzione del rapporto di collaborazione)

1. L'incarico di cui all'articolo 1 ha durata di un anno.

2. Il contratto è altresì risolto, dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico, in caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese o con il venire meno del rapporto di fiducia.

Art. 9

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Regolamento e, in via residuale, alle disposizioni contenute del Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

Art. 10



(Foro competente)

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il foro di Roma.

Art. 11
(Registrazione)

1. Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione ai sensi della parte II, articolo 10 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

L'esperto
(Enzo Altobelli)



Il Segretario generale
(Nazzeno Cecinelli)

